

# NEWS

## IVASS E LE SEMPLIFICAZIONI



Nel Regolamento sono introdotte misure d'indirizzo, oltre a quelle precettive, **per stimolare il mercato verso l'uso di strumenti elettronici al fine di dialogare con i clienti, adempiere agli obblighi informativi e provvedere al pagamento del premio, oltre che alla diffusione di forme di sottoscrizione digitale.**

Le disposizioni mirano a rendere le procedure più semplici e flessibili mediante l'utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi.

Per quanto concerne, invece, la cd. **"vendita a distanza"** con l'utilizzo di modalità digitali e/o tecniche di comunicazione tramite un sistema di vendita specificamente organizzato, le imprese di assicurazioni faranno riferimento alla specifica disciplina prevista dal Regolamento ISVAP n. 34 del 2010 che, con l'introduzione del nuovo regolamento, viene modificata ed integrata per essere armonizzata con la nuova disciplina.

Il nuovo Regolamento si compone di sette Capi:

Il **Capo I**, che contiene **"Disposizioni di carattere generale"**;

Il **Capo II** reca **"Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari"**;

Il **Capo III** **"Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico"**;

Il **Capo IV** **"Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti"**;

Il **Capo V** interviene per la riduzione **degli adempimenti burocratici a carico degli intermediari**;

Il **Capo VI** regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione **"vendita a distanza"**;

**il Capo VII** contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed **all'entrata in vigore del Regolamento**;

Viene previsto un periodo di **sei mesi** dall'entrata in vigore del Regolamento per adempiere alle specifiche disposizioni.

Qui di seguito **gli aspetti salienti.**

### IL REGOLAMENTO

L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con Regolamento n.8 del 3 Marzo 2015 dà attuazione all'articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Vengono applicate misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, in particolare modo volte alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica e nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, per favorire le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

S'introducono disposizioni a carattere trasversale che comprendono sia i rami danni che vita e si apportano modifiche ed integrazioni al Codice delle Assicurazioni.

Le misure sono destinate, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie) ed a tutti gli intermediari di assicurazione iscritti al RUI (Registro unico degli intermediari).



**LE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DI ASS.NI E GLI INTERMEDIARI**

Le **disposizioni riguardanti imprese e intermediari** prevedono che le imprese italiane e gli intermediari (Agenti, Broker, Banche, Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane) iscritti nel RUI (Registro Unico degli Intermediari) devono dotarsi di un **indirizzo di posta elettronica certificata** da indicare negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

Deve essere favorito l'utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di **firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione** della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

Le possibili firme valide per tali adempimenti, ad oggi e così come riportato nel "Codice dell'amministrazione digitale" sono:

- la **firma elettronica avanzata** più diffusa è la firma su tablet o firma grafometrica, apposta su un particolare tablet con una speciale pen-drive e idonea a memorizzare alcune caratteristiche biometriche: velocità della firma, pressione, accelerazione;

- la **firma elettronica qualificata** è una *"firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi sono stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma"*: è quindi una forma di firma sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva Europea 1999/93/CE, alle quali sono stati aggiunti i requisiti dell'utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma. In questa forma la firma elettronica qualificata corrisponde alla "Qualified electronic signature" definita da ETSI;

- in ultimo, c'è la **firma digitale** *"un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata (crittografia asimmetrica), correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"*, algoritmi di crittografia a chiave pubblica.

**Il contratto di assicurazione (polizza)** può essere formata come **documento informatico** sottoscritto con le tipologie di firme succitate, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le **imprese e gli intermediari** che adottano soluzioni di **firma elettronica avanzata** con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici le imprese e gli intermediari**, devono applicare, **senza oneri a carico dei clienti**, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi.



**TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO**

Prima della conclusione della polizza o della sottoscrizione della proposta, l'impresa o l'intermediario possono acquisire dal cliente, **anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.** L'impresa o l'intermediario assolvono, comunque, agli obblighi di **valutazione dell'adeguatezza** di cui all'articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, avvalendosi anche di **modalità informatiche.**



Di detto **consenso**, l'impresa e l'intermediario **devono tenerne traccia** così come della sua eventuale revoca nonché dell'indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.

Il **consenso** può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa nonché anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni.

Il **contraente** può revocare il consenso espresso come sopra, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

Qualora il cliente accetti le **modalità di comunicazione digitale** per cui ha usufruito **di uno sconto**, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita di tale beneficio.

Le **imprese e gli intermediari favoriscono** l'utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni, per la gestione dei reclami e per lo scambio di comunicazioni. In questo senso **la piena apertura del dialogo via web per l'arricchimento dei rapporti bidirezionali** ed il possibile sviluppo di una vera e propria **"community" tra impresa e cliente.**

**LA CONSERVAZIONE E RICHIESTA DI DOCUMENTI**

Le imprese e gli intermediari devono adottare procedure di conservazione dei documenti e delle comunicazioni, anche facendo ricorso alla **conservazione digitale** anche per:

- conservare l'evidenza della scelta operata dal cliente;
- garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le Parti;
- ridurre gli oneri a carico dei clienti, con una gestione della documentazione che eviti sia in fase di assunzione di nuovi contratti o di gestione dei sinistri, di richiedere documentazione non necessaria o già acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente e che risulti ancora in corso di validità.

